



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

05361-23

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1159/2022

DANIELE CAPPUCCIO

CC - 20/04/2022

ALESSANDRO CENTONZE

R.G.N. 39541/2021

ANTONIO CAIRO

- Relatore -

FULVIO FILOCAMO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

lette/serbate le conclusioni del PG

*che ha chiesto l'annullamento della
rinvio all'ordine impugnato.*

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in data 28/10/2020 (N. SIUS 1337/2020) il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di (omissis) ristretto in regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, reclamo con cui, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen cit., aveva chiesto l'attivazione del canale (omissis) sull'apparecchio televisivo. Ha rilevato il Giudice *a quo* l'infondatezza della doglianza, per l'assenza di violazioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento da parte dell'Amministrazione penitenziaria, da cui derivava al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti e in particolare del diritto all'informazione, adeguatamente garantito, nella specie, dalla possibilità di fruire di altri canali televisivi, secondo la previsione dell'art. 14, Circolare D.A.P. del 2/10/2017, a mente della quale «la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire pacchetto (omissis)

preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della Direzione».

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo (omissis) (omissis) al Tribunale di sorveglianza di Roma che, sviluppando una serie di argomenti contrari a quanto affermato dall'Amministrazione penitenziaria e dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, ha ritenuto che il diritto all'informazione del detenuto si attuasse anche attraverso la sincronizzazione del canale invocato dal ristretto e che la mancata possibilità di fruire della relativa visione concretizzasse una lesione del diritto d'informazione, da dover assicurare anche in ambito restrittivo di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Si osservava che non erano attuali le esperienze d'impiego del canale anzidetto per veicolare messaggi all'esterno, né per ricevere informazioni dal contesto associativo, di cui il detenuto era stato parte.

3. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con l'Ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, e deduce un unico motivo di doglianza.

Si duole, in particolare, della erronea interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2 *quater*, lett. f), L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche, più semplicemente, Ord. pen.) e dell'art 69, comma 6, lett. b), ord. pen., avente ad oggetto il trattamento dei detenuti, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La doglianza va valutata, in particolare, non considerandone in maniera isolata il contenuto, ma l'insieme dei canali televisivi già disponibili per il detenuto, con la conseguenza che appare difficile ipotizzare che la mancata fruizione del canale in questione, richiesto dal detenuto, determini una lesione grave e attuale del diritto all'informazione.

Era erronea, pertanto, l'ordinanza impugnata, tanto nella parte in cui aveva ritenuto sindacabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa in ordine alla scelta dei canali Tv da rendere accessibili, quanto nella parte in cui ha ritenuto leso il diritto all'informazione, nonostante la possibilità di accedere a un'ampia gamma di canali televisivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, per quanto di ragione.

2. La richiesta di accesso a canali tv tematici, che il ricorso ha radicato nel pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P. del 2017, che ha inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione del D.A.P., chiamato ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Non è suscettibile, del resto, di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di essi, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549, relativa a un caso di rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore). La discrezionalità, nella specie, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto.

L'intervento del Tribunale di sorveglianza nell'ambito organizzatorio determina un'ingerenza in difetto di ogni presupposto legittimante l'esercizio del potere, non essendovi lesione di un diritto soggettivo, né un fatto attuale e grave che legittimi l'intervento del Magistrato di sorveglianza. Piuttosto, correttamente osserva il



Ministero ricorrente che la verifica va compiuta tenendo presente non il contenuto del singolo diritto che si assume lesa, relativo alla visione di un canale televisivo, ma l'insieme dell'offerta già garantita al soggetto ristretto, in funzione della tutela del diritto all'informazione, qui ampiamente assicurato anche senza l'allargamento della sincronizzazione al canale ^(omissis)La scelta penitenziaria di non consentire l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incide, in definitiva, sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata, ma è una forma di attuazione dell'esercizio in concreto del diritto che risulta riservata alla stessa Amministrazione penitenziaria e alla sua discrezionalità (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà Nicola, Rv. 279456; Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico Domenico, Rv. 281998).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma il **26** aprile 2022

Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



Il Presidente

Angela Tardio

